

Allegato 6



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

Viale della Libertà, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)

Codice Fiscale: 82000610616
Tel. 0823 911446
Fax 0823913993
info@sannioalifano.it
www.sannioalifano.it

Spett.le **Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazione Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali 501792

PEC: staff.501792_news@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9033 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VinCA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Impianto produzione energia elettrica da fonte solare integrato in agricoltura sostenibile potenza complessiva 9,996 MWp nel Comune di Dragoni (CE), opere connesse nei Comuni di Alife e Piedimonte Matese” – Proponente Sinergia GP 13 S.r.l. – Conferenza di Servizi art. 27-bis del Dlgs 152/2006 e art. 14-ter della L. 241/1990.

Parere di competenza.

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette in allegato la Deliberazione Presidenziale n. 104/22 del 28/11/2022 con la quale si esprime il parere di competenza.

Distinti saluti.

Il Presidente
Franco Della Rocca



Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
Ufficio Protocollo

Prot. n. 2022.05560 del 29/11/2022
11:12:51

USCITA - Canale: PEC

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Piedimonte Matese (Caserta)

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. ____104/22____ DEL ____28/11/2022____

OGGETTO: Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5396 del 21.11.2022, avente ad oggetto: “CUP 9033 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VInCA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all’intervento “Impianto produzione energia elettrica da fonte solare integrato in agricoltura sostenibile potenza complessiva 9,996 MWp nel Comune di Dragoni (CE), opere connesse nei Comuni di Alife e Piedimonte Matese” – Proponente Sinergia GP 13 S.r.l. – Conferenza di Servizi art. 27-bis del Dlgs 152/2006 e art. 14-ter della L. 241/1990. Proposta di parere”. Provvedimenti consequenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo consortile n°2935 del 04.07.2022, la Regione Campania ha indetto una Conferenza di Servizi in merito all’intervento in oggetto, proposto dalla società Sinergia GP 13 S.r.l. e relativo alla realizzazione nel Comune di Dragoni (CE) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare integrato in agricoltura sostenibile di potenza complessiva pari a 9,996 MWp e delle opere connesse (cavidotto) nei Comuni di Alife (CE) e Piedimonte Matese (CE);

CONSIDERATO che il Consorzio è chiamato ad esprimere il parere di propria competenza entro il 30.11.2022;

ESAMINATA la proposta di parere in merito all’argomento in oggetto, acquisita al protocollo consortile n°5396 del 21.11.2022, avanzata dall’Area Tecnica e dall’Area Agraria del Consorzio;

VISTO il progetto dell’intervento che prevede:

- a) La realizzazione di un impianto Fotovoltaico integrato in agricoltura sostenibile (agrivoltaico) nel Comune di Dragoni (CE) della potenza di 9,996 MWp;
- b) La connessione dell’impianto alla rete di distribuzione MT tramite la costruzione di una cabina di consegna collegata, mediante due raccordi MT, in cavo interrato, alla esistente Cabina Primaria nella Centrale Enel di Piedimonte Matese e alla linea aerea MT esistente;

PRESO ATTO che:

- le opere di progetto, segnatamente per il campo fotovoltaico vero e proprio, presentavano alcune interferenze con opere irrigue esistenti e di progetto che sono state risolte in fase di istruttoria;
- il tracciato del cavidotto di collegamento del campo fotovoltaico con la connessione alla cabina di Alife e Piedimonte, presenta diverse interferenze con condotte irrigue esistenti che dovranno essere oggetto di successiva specifica autorizzazione che il Consorzio potrà rilasciare alle condizioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune;

RITENUTO di dover deliberare in merito all’argomento in oggetto;

RITENUTO, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per adottare in forma monocratica il presente provvedimento, che sarà comunque sottoposto alla ratifica della Deputazione

Amministrativa nella prima seduta utile, dovendo il Consorzio fornire il proprio parere entro il giorno 30.11.2022;

VISTO, l'art. 18 del vigente Statuto del Consorzio;

DELIBERA

- 1) Di dare atto delle premesse del presente provvedimento che vengono assunte quale parte integrante e sostanziale dello stesso deliberato;
- 2) Di condividere ed approvare la proposta di parere in merito all'argomento in oggetto, acquisita al protocollo consortile n°5396 del 21.11.2022, avanzata dall'Area Tecnica e dall'Area Agraria del Consorzio, esprimendo il seguente parere:

Con riferimento alle interferenze delle opere con le opere irrigue ed idrauliche gestite dallo scrivente Consorzio e di competenza del medesimo, si esprime un preliminare parere favorevole (rilevando l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'opera) prescrivendo che il richiedente, prima della realizzazione delle opere, dovrà necessariamente acquisire dal Consorzio specifico titolo autorizzativo/concessorio contenente le condizioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune per il superamento delle interferenze delle opere in progetto con le opere consortili (irrigue ed idrauliche), inoltrando al Consorzio stesso la necessaria richiesta accompagnata dalla documentazione progettuale di dettaglio (progetto di livello esecutivo) relativa ad ogni singola interferenza.

Si precisa che, qualora in sede di conferenza siano apportate modifiche o varianti al progetto questo Ente dovrà essere nuovamente interessato al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con le opere consortili.

Con riferimento invece alle interferenze con ulteriori corsi d'acqua, non individuabili quali opere di bonifica ed oggetto di verbalizzazione nel corso della riunione del 26 ottobre 2022 della Conferenza di Servizi si rappresenta quanto segue.

La questione della individuazione delle competenze dei Consorzi di bonifica, in rapporto ai corsi d'acqua naturali non configurabili come opere di bonifica ma nondimeno presenti all'interno dei comprensori, è stata posta all'esame dell'Autorità Giudiziaria (TAR Campania – Salerno e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

Proprio recentemente il TAR Campania – sezione Salerno con tre sentenze (giudizio RG n.195/2022, giudizio RG n.225/2022, giudizio RG n.325/2022) ha sancito il principio che, le note regionali impugnate (il cui contenuto è altresì conforme a quanto sancito nella DGR n. 585 del 14/12/2021 richiamata dal rappresentante del genio civile in seno alla Conferenza di Servizi allo scopo di sostenere l'obbligo del Consorzio di rendere il parere relativamente all'attraversamento del Fosso Torano, DGR che tuttavia non riguarda lo scrivente Consorzio, essendo diretta ai soli consorzi campani commissariati) *“non dispongono, ma semplicemente invitano, e anche l'oggetto dell'invito resta ad un livello generico e astratto, non contenendo alcuna disposizione determinata e precisa”* e pertanto non determinano alcun obbligo preciso e concreto a carico di questo Consorzio. In altri termini il TAR ha sancito il principio che gli atti impugnati rappresentano la 'posizione' della struttura regionale, evidentemente inidonea a determinare l'accrescersi delle competenze dei Consorzi di bonifica, in misura superiore a quanto non sia già previsto dalla legge, ma non contengono alcun ordine specifico cui gli Enti di bonifica devono uniformarsi.

Tanto premesso, in ogni caso, si ribadisce che le competenze dei Consorzi di Bonifica derivano dalla Legge (statale e regionale) e non possono evidentemente essere modificate (e neppure dunque incrementate) da un atto amministrativo, quale indubitabilmente è una delibera della Giunta Regionale (meno che mai delle note delle strutture regionali).

Fermo ciò, si osserva, comunque, come i Consorzi di Bonifica abbiano competenza sulle sole opere di bonifica presenti nel comprensorio e ciò in forza di quanto previsto:

- dall'art.54 del TU 215/1933 secondo cui: *“I consorzi [di bonifica] provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.”*;

- dall'art. 2 della L.R. Campania n.4/2003, che individua univocamente le "opere pubbliche di bonifica, tra quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica.

- dall'art.3 della stessa legge, che definisce in maniera esplicita (e chiara) i compiti dei Consorzi di bonifica, nei seguenti termini:

"1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2 [il quale, come detto, individua e descrive le opere pubbliche di bonifica, nds], sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.""

È agevole notare che le disposizioni anzidette – in combinato disposto con l'art.12, co.1, della stessa L.R. 4/2003 (secondo cui *"I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi."*) - individuano e al contempo circoscrivono i compiti di manutenzione dei Consorzi di Bonifica, come riferibili ed in concreto riferiti, esclusivamente alle "opere pubbliche di bonifica", quali definite dal citato art.2 della stessa L.R. n.4/2003.

Di converso, i corsi d'acqua naturali, gli interventi e le opere idrauliche sugli stessi realizzate, non formano oggetto delle ordinarie funzioni di gestione e di manutenzione assegnate ai Consorzi di bonifica campani, alla stregua della richiamata L.R.n. 4/2003 e delle disposizioni normative statali di cui al R.D. n. 215/1933 e R.D. n. 523/1904.

Ed infatti, sulla base del combinato disposto tra gli artt. 54, 59, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 ogni potere di intervento sui corsi d'acqua e sulle opere di bonifica facenti parte del Demanio Pubblico, spetta unicamente allo Stato (ed oggi alla Regione, a seguito del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, nonché a Province e Comuni in base alle rispettive competenze).

Con l'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sono state trasferite alle Regioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, L. 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

[...]

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Sulla scorta quindi del qui ricostruito quadro normativo, appare evidente che la competenza del Consorzio di Bonifica è limitata ai corpi idrici esistenti nel comprensorio ed aventi funzione di bonifica.

Del resto, in questi stessi termini è altresì la posizione della Avvocatura della Regione Campania che - nell'ambito del contenzioso di cui infra - (si veda al riguardo la memoria difensiva della Regione Campania del 4 marzo 2022 nel giudizio TAR Campania RG n.195/2022) ha testualmente affermato (pag.1) che la Regione stessa, allorché individua le competenze dei consorzi di bonifica, *"non [si] fa riferimento a qualsivoglia corpo idrico naturale ma solo a quelli che sono pertinenti alla bonificazione in quanto ricompresi nel*

comprensorio di bonifica di competenza come ridefinito all'art.33 comma 2 della legge n.4/2003"

Venendo al caso di specie, si evidenzia come il Fosso Torano non è opera di bonifica e non è pertinente alla bonifica e, dunque, non rientra tra i corpi idrici di cui è competente il Consorzio Sannio Alifano.

È per tali ragioni che il Consorzio Sannio Alifano non è competente al rilascio del parere idraulico relativamente all'attraversamento del Fosso Torano da parte dell'opera oggetto della conferenza di servizi.

Per completezza, si ricorda come la questione della individuazione delle competenze dei Consorzi di bonifica, in rapporto ai consorzi d'acqua naturali non configurabili come opere di bonifica ma nondimeno presenti all'interno dei comprensori, sia allo stato anche all'esame del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del quale dovrebbe essere imminente un pronunciamento in merito.

In considerazione di quanto sopra, il Consorzio – ritenendo doversi attenere alle disposizioni di legge – che escludono quindi la competenza del Consorzio medesimo su corsi d'acqua naturali che, pur collocati all'interno del comprensorio, non sono pertinenti alla bonifica (come, ripetesi, precisato altresì dall'Avvocatura della Regione Campania), ribadisce di non avere titolo giuridico (e dunque di non avere alcun correlativo obbligo) per esprimere il parere richiesto, riguardante un corso d'acqua naturale non costituente opera di bonifica.

Peraltro – e tanto anche a conferma dell'assenza di titolo e competenza in ordine al parere richiesto - si evidenzia come il Consorzio non disponga neppure di alcuna documentazione relativa al Fosso Torano così come non disponga delle informazioni relative e necessarie per rendere il parere richiesto ed è pertanto anche oggettivamente impossibilitato ad evadere la richiesta (ferma – ripetesi – la sua incompetenza al rilascio del chiesto parere, per come sopra diffusamente chiarito).

- 3) Di autorizzare gli Uffici proponenti nel compiere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento entro la data del 30.11.2022;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania, sarà comunque sottoposta alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella prima seduta utile;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 6) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Annino Di Biasio)

